

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 45 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 13 aprile 2011 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 21/4/11..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 28/4/11.....

Pavia, 21/4/11

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)



DELIB. N. 45	TITOLO	DETERMINAZIONI	IN	MERITO
		ALL'APPLICAZIONE	DELLE	SANZIONI
		AMMINISTRATIVE	PER	OMESSA O
		RITARDATA	DENUNCIA	AL REPERTORIO
		DELLE	NOTIZIE	ECONOMICHE ED
		AMMINISTRATIVE (REA)		

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 13.4.2011

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 8
Alberto Cazzani	Componente	Assente	votanti: 8
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Mario Antonio Guallini	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Antonio De Vincenzo	Revisore	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale nella redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Indi la Giunta Camerale,

visto lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 17.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il DPR n. 581 del 7.12.1995, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di Registro delle Imprese;

visto in particolare l'art. 9 del citato DPR n. 581/1995, che istituisce il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), al quale devono essere presentate le denunce previste dalle norme vigenti da parte degli esercenti di tutte le attività economiche, nonché da parte degli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono nel territorio nazionale unità locali;

vista la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

vista la legge n. 630 del 4.11.1981 e successive modificazioni;

richiamata la delibera n. 305 del 5.9.1997, con la quale la Giunta Camerale aveva stabilito di non assoggettare a sanzione le denunce al R.E.A., ancorché non presentate entro il termine di 30 giorni dall'evento;

rilevato che, secondo le motivazioni del suddetto provvedimento, il rinvio alla disciplina del R.D. n. 2011/1934 non sarebbe sufficiente a implicare l'automatica estensione alla disciplina sanzionatoria, in mancanza di una norma espressa che stabilisca la sanzionabilità del comportamento omissivo in questione;

vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 5.8.2009, con la quale è stato trasmesso il parere n. 898/2008 emesso in materia dal Consiglio di Stato in data 23.7.2009;

rilevato che nel parere sopra richiamato il Consiglio di Stato ha affermato che il disposto dell'art. 9 del DPR n. 581/1995 non ha inteso istituire una nuova tipologia di forma pubblicitaria, ma si è limitato a mantenere in vita una serie di obblighi di comunicazione e denuncia, in precedenza riferiti al Registro Ditte, e ora imputati al R.E.A., rinviando alla normativa previgente;

preso atto che secondo il citato parere si debba ritenere confermato il regime sanzionatorio già previsto dalla citata legge 630/1981 e successive modifiche, in relazione alle infrazioni consistenti nella ritardata od omessa denuncia nel R.E.A.;

considerato che l'irrogazione delle pene pecuniarie nelle fattispecie non contrasta con l'art. 1 della legge n. 689/1981, e non costituisce interpretazione analogica della



disciplina sanzionatoria, essendosi operata l'applicazione delle sanzioni amministrative a comportamenti che la legge vuole in ogni caso sanzionati, e in ordine ai quali la legislazione vigente ha inteso solo sostituire il soggetto destinatario della comunicazione,

rilevato che l'ente beneficiario degli importi relativi alle sanzioni amministrative in parola è la Camera di Commercio, e che gli importi delle sanzioni sono di € 154,00 per omessa denuncia, ovvero per denuncia effettuata con ritardo superiore a 30 giorni oltre il termine di legge, e di € 30,00 in caso di denuncia effettuata entro 30 giorni oltre il termine fissato;

ritenuto che, sulla scorta di quanto evidenziato dal parere del Consiglio di Stato e dalla circolare sopra richiamata del Ministero dello Sviluppo Economico, sia opportuno modificare gli indirizzi procedurali indicati nella suddetta delibera n. 305/1997, all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ritenere applicabili le sanzioni stabilite dalla legge n. 630 del 4.11.1981 e ss. mm. alle violazioni consistenti nella omessa o ritardata denuncia nel R.E.A. di cui al DPR n. 581/1995;
2. di incaricare il Segretario Generale al fine di disporre - a decorrere dal 2 maggio 2011, tramite gli uffici preposti - l'accertamento, la notifica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scaccheri



IL PRESIDENTE

(Giacomo de G. Lanzoni Cardoli)

